

Legge regionale 24 novembre 1981, n. 62.

Rifinanziamento della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, concernente «Fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola zootecnica e lattiero-casearia».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola di cui alla legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, è integrato con uno stanziamento straordinario di lire 25 miliardi.

Art. 2

Il regolamento previsto all'art. 2 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, verrà adeguato in relazione alle finalità che si intendono raggiungere con la presente legge.

Art. 3

L'onere di cui all'art. 1 farà carico per lire 5 miliardi al bilancio per l'esercizio 1981 e per lire 20 miliardi al bilancio per l'esercizio 1982.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata

Variazioni in aumento:

Cap. 031003015 - «Interessi attivi

su fondo di cassa regionale» 5.000.000.000 5.000.000.000

Spesa

Variazioni in aumento:

Cap. 011201310 - «Concorso per attuazione piani di ristrutturazione economica e associativa a favore di organismi cooperativi agricoli, in stato di crisi, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione ecc. di prodotti agricoli e zootecnici» 5.000.000.000 5.000.000.000

Alla copertura dell'onere di spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio 1982 si provvede:

- per lire 5 miliardi mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981-1983;
- per lire 15 miliardi mediante la contrazione di un mutuo con idoneo credito.

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al precedente comma con idoneo Istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiori al 20 per cento annuale per venti anni.

A copertura del relativo onere di ammortamento a decorrere dall'esercizio 1983, si provvede mediante utilizzazione della categoria IV del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981-1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 24 novembre 1981

Bernini